

## **Art. 5**

### **Astensione obbligatoria e facoltativa**

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo della astensione di cui al comma precedente s'impone, sia quando il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere siano oggettivamente e personalmente interessati, sia quando vi abbiano interesse oggettivo il coniuge, un parente fino al quarto grado. S'impone l'obbligo anche quando il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere espletino funzioni di amministratore o direttore di un ente, di un'associazione anche di fatto, di un comitato o di una società che ha interesse al provvedimento.